

## TORNATA DEL 1° LUGLIO 1868

PRESIDENZA CASATI.

**Sommario:** *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggio — Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati — Discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla coltivazione del tabacco in Sicilia — Istanza del Senatore Siotto Pintor cui risponde il Ministro di Agricoltura e Commercio — Approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4 — Osservazioni e proposta del Senatore Correale combattuta dal Senatore Caccia e dal Ministro d'Agricoltura e Commercio — Approvazione degli articoli 5, 6, 7, 8 Proposta del Senatore Chiesi all'articolo 9 — Osservazioni contro del Senatore Caccia e del Ministro d'Agricoltura e commercio — Raccomandazione e appunti del Senatore Lauzi — Schiarimenti del Senatore Sappa — Considerazioni del Senatore De-Foresta in favore dell'articolo e in risposta al Senatore Chiesi — Dichiarazione del Senatore Chiesi — Approvazione dell'articolo per parti e per intero, e degli articoli 10 e 11 — Presentazione e discussione di un progetto di legge — Discussione del progetto di legge per cessione dei diritti di peso pubblico e plateatico ai Comuni di Lombardia, della Venezia e del Modenese — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Osservazione all'articolo 3 del Senatore Lauzi e dichiarazione del Senatore Sagredo — Approvazione dell'articolo — Lettera del Ministro delle Finanze — Approvazione dell'articolo unico del progetto di legge per la cessione del fabbricato del Genio alla Società d'incoraggiamento d'Arti e Mestieri in Milano — Parlano sulla fissazione dell'ordine del giorno i Senatori Poggi, Tecchio e il Presidente del Consiglio — Squittinio segreto sul complesso dei tre progetti di legge dianzi discussi.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica reggente il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, i Ministri dei Lavori Pubblici e dell'Interno.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni:

N. 4066. Il Consiglio Comunale di Carmagnola fa istanza perchè nella legge sull'aumento delle contribuzioni dirette, venga ridotto a più equa misura il contingente di riparto per quella Provincia.

4067. Parecchi proprietari di Bricherasio (Pinerolo) in numero di 392 domandano che venga adottato un temperamento che valga a sgravarli dalla soverchia imposta fondiaria da cui allegano esser colpiti.

4068. Il Consiglio Comunale di Serra Riccò (Provincia di Genova):

(Identica alla precedente 4066).

4069. La Deputazione Provinciale di Genova, porge al Senato motivata istanza perchè voglia modificare le tabelle di riparto dell'imposta fondiaria tra le provincie del compartimento Ligure-Piemontese.

I Senatori Carradori, Vannucci ed Arrivabene chiedono un congedo che è loro dal Senato accordato.

Fa omaggio al Senato il sig. Bertini Guido dei suoi Consigli e conforti alle Provincie devastate dalle cavallette e dei mezzi per distruggerle.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** legge pure la seguente lettera:

Il sottoscritto pregiassi trasmettere all'onorevole signor Presidente del Senato del Regno l'unito progetto di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati e da essa approvato nella tornata d'oggi, concernente: Disposizioni relative alle sentenze dei conciliatori.

Firenze, 30 giugno 1868.

Il Presidente  
G. LANZA.

**Presidente.** Questa legge si stamperà e si manderà agli Uffici.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE DEL TABACCO IN SICILIA.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla coltivazione del tabacco in Sicilia.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** L'onorevole mio collega Ministro delle Finanze, essendo trattenuto nell'altro ramo del Parlamento da una grave discussione che era già cominciata ieri, mi ha incaricato di fare le sue veci nella discussione del presente progetto di legge.

**Presidente.** Do lettura del progetto di legge: (Vedi infra.)

Prego la Commissione a prendere il suo posto.

Essendo assente il Relatore, vi sarà qualcuno dei membri della Commissione che lo supplirà.

**Senatore Des Ambrois.** Il Relatore è assente per ragioni di malattia. La Commissione supplirà come potrà.

**Presidente.** È aperta la discussione generale.

**Senatore Siotto-Pintor.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Siotto-Pintor.** Vorrei pregare l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di essere cortese di dirmi sommariamente i motivi principali per quali non si è creduto di estendere questa bellissima, quantunque, a mio avviso, non buonissima legge, anche all'Isola di Sardegna.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Come il Senato sa, la condizione dell'Isola di Sicilia è affatto particolare sotto questo punto di vista da tutto il resto del Regno, perchè non vi fu mai introdotto il monopolio del tabacco neppure dal governo antecedente; di qui viene che in questa isola fosse estremamente diffuso l'uso del tabacco indigeno e l'abitudine di coltivare a tabacco alcune parti dei terreni, quelli particolarmente che vi sono adatti. Venuto il regime nostro, la Commissione di finanza nominata dalla Camera dei Deputati, per proporre alcuni provvedimenti finanziari, fra gli altri propose anche questo, che fosse sottoposta alla legge comune anche l'Isola di Sicilia in questo particolare, e così fu permessa la coltivazione del tabacco in Sicilia. Più tardi, le condizioni gravi di quell'Isola consigliarono alla Camera dei Deputati la nomina di una Commissione d'inchiesta la quale verificasse le condizioni del paese. Questa Commissione d'inchiesta fatto il suo lavoro, comunicò alla Camera l'esito di essa inchiesta, e propose alcuni rimedii che, a suo avviso, erano indicati appunto dalle condizioni dell'Isola e dagli inconvenienti che vi si lamentavano. Tra questi rimedii vi fu anche la necessità di ritornare alla antecedente abitudine della coltivazione del tabacco nell'Isola.

Parve al Governo del Re che le proposte della Commissione d'inchiesta per la Sicilia fossero di tale gravità da meritare di essere prese in seria considerazione, e ne derivarono varii progetti di legge, e tra gli altri questo il quale restituiva all'Isola, per le sue condizioni speciali, questo privilegio.

Sicuramente è un grave inconveniente in generale l'allontanarsi per una parte del territorio dalla legge

comune; ma bisogna anche considerare che noi siamo uno Stato di recente formazione, ed è naturale che le differenze fra le varie provincie sieno sotto alcuni punti profonde.

Questa è la ragione per la quale il Governo ha creduto di aderire al desiderio espresso dalla Commissione d'inchiesta, e ha presentato il progetto di legge e la Camera elettiva lo ha approvato.

Come ben comprende l'onorevole Senatore Siotto-Pintor ed il Senato, se è spiacevole il dover creare un privilegio imposto da condizioni peculiarissime, sarebbe anche più spiacevole l'andare ad estenderlo ad altri paesi che non fossero in condizioni identiche.

La Sardegna è da lungo tempo unita al Regno, e ha subito per conseguenza il regime del diritto comune; non parva al Governo del Re che le sue condizioni fossero tali da consigliare di accomunarla in questa parte alle condizioni speciali che si facevano alla Sicilia.

Io credo che il Senato converrà meco che se ci sono delle forze che fanno violenza, per così dire, alla volontà del Governo e del Parlamento per costringerli ad allontanarsi dal diritto comune, è sempre desiderabile che questo allontanamento sia il minore possibile e prevalga in tutte le Provincie del Regno lo stesso principio e la stessa legislazione, e soprattutto in materia finanziaria, ove questo allontanamento sarebbe assai più sensibile che in altre materie.

**Senatore Siotto-Pintor.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Siotto-Pintor.** Io credo che il sistema della libertà sia il miglior sistema anche per le finanze, e credo che in sé stessa considerata la legge e fatta astrazione dalle circostanze particolari, nelle quali l'Isola di Sicilia si trova, non sarebbe disutile, anzi, a mio modo di vedere, crederei utile di estenderlo il più che sia possibile, atteso che lo Stato non perde nulla, anzi forse ci guadagna.

Del rimanente poi se circostanze speciali hanno suggerito questo favore per l'Isola di Sicilia, io non fo nessuna proposta, ma spero che il Governo, dopo che avrà il risultato della inchiesta votata dall'altro ramo del Parlamento, vorrà estenderlo anche all'Isola di Sardegna.

Io mi rallegro con quei popoli doppiamente fratelli essendo anch'io isolano; ma credo che l'Isola di Sardegna non si trovi in condizioni migliori dell'Isola di Sicilia: per lo che mi sembra che questo favore sarebbe potuto estendersi anche all'Isola di Sardegna, e tanto più lo credo, in quanto che tutti sanno come quivi sieno terreni molto acconci per questa coltivazione.

Ripeto, non faccio proposta veruna, ma prego il Governo di voler credere che il desiderio dell'Isola di Sardegna è quello che io vengo qui esponendo.

**Presidente.** Se non si domanda da altri la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1.

« Art. 1. È permessa la coltivazione del tabacco nei Comuni della Sicilia, nei quali essa si faccia sopra un'estensione non minore di tre ettari.

« Negli altri Comuni dell'Isola, ove l'estensione dei terreni coltivati a tabacco è minore di tre ettari, detta coltivazione non è ammessa se non previa speciale licenza del Ministro delle Finanze. »

Se non ci sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo primo. Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 2. Sulla coltivazione del tabacco nella Sicilia è stabilita a pro dello Stato un'imposta annua di produzione per ogni ettaro coltivato, ed in ragione della quantità media di tabacco ricavabile in istato asciutto commerciale.

(Approvato)

« Art. 3. Tale tassa sarà di quattro classi, cioè:

« I. classe di lire 540, quando il prodotto in foglia superi quintali dodici per ettaro;

« II. classe lire 405, per quello di oltre nove e non più di dodici quintali;

« III. classe lire 270, per quello di oltre sei e non più di nove quintali;

« IV. classe lire 180, per quello inferiore a sei quintali.

« L'imposta sarà riscossa anche in ragione di frazioni decimali di ettaro. Le superficie minori di un decimo si considerano per un decimo intero di ettaro.

(Approvato)

« Art. 4. Chi intende coltivare tabacco deve ogni anno e prima della piantagione farne la dichiarazione sopra carta bollata da una lira, nei tempi e colle forme che verranno prescritte dal regolamento.

(Approvato)

« Art. 5. Quando il tabacco sia prossimo a maturità, nei giorni e nelle ore che verranno indicati all'albo pretorio del Comune per due settimane consecutive, un agente finanziario procederà, in contraddittorio del coltivatore, all'accertamento della classe cui appartiene il terreno coltivato a tabacco.

« L'agente finanziario farà il suo accertamento anche quando il coltivatore non si trovi sul luogo, nel giorno ed ora prescritti.

« Gli accertamenti dell'agente finanziario verranno pubblicati all'albo pretorio del Comune nella domenica susseguente. Entro cinque giorni da detta pubblicazione, il coltivatore potrà appellarsi al Pretore, il quale deciderà, sentito, ove occorra, un perito.

« L'accertamento dell'agente finanziario contro cui non si ricorre nel tempo prescritto, ed il giudizio del Pretore sono inappellabili.

Senatore Correale. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Correale. Io non intendo di fare verun emendamento, ma prego l'onorevole Signor Ministro di vedere se non fosse possibile fare qualche cosa per

assicurare le parti che vanno innanzi al Pretore per la questione dell'accertamento.

Questo sarebbe per il terzo alinea. « Gli accertamenti dell'agente finanziario verranno pubblicati all'albo pretorio del Comune nella domenica susseguente. Entro cinque giorni da detta pubblicazione, il coltivatore potrà appellarsi al Pretore, il quale deciderà, sentito, ove occorra, un perito. »

Io non vorrei che il chiamare un perito fosse in facoltà del Pretore, ma in facoltà delle parti; perchè le parti, che sono interessate per avere un accertamento più sicuro, domandano un perito il quale essendo dell'arte, può decidere la questione più sicuramente: onde io vorrei che invece di dire: *sentito, ove occorra, un perito*, si dicesse, *sentito, ove le parti lo domandassero, un perito*.

È garanzia delle parti che uno dell'arte decida su tali questioni e che questo non sia assolutamente il Pretore. Potrebbe accadere che una parte volesse per esempio domandare un perito: il Pretore potrebbe dire: io credo che non sia necessario; e le singole parti non hanno diritto di pretendere.

Perciò io vorrei che sulla domanda delle parti fosse il giudice tenuto a sentire il perito.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia. La ragione di questa nomina del perito è nel primo paragrafo dell'articolo, che provvede all'accertamento e alla classificazione del tabacco, ove potesse avvenir contrasto fra il contribuente e l'agente fiscale. Da ciò la necessità di una questione dinanzi al giudice che deve decidere questa classificazione. Ora, potrebbesi venire ad accordi fra le parti, fra il contribuente e l'agente fiscale, ed allora il giudice decide da per sé la controversia e pronunzia sul fatto della classificazione; ma se persiste fra le parti il disaccordo, altro mezzo non vi ha per il Pretore che la nomina di un perito. Così il perito è sentito ove occorra, cioè ove le parti persistano nella loro differenza.

Presidente. Ha la parola il Signor Ministro di Agricoltura e Commercio.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io prego il Signor Senatore Correale a considerare che qui non si tratta di creare una giurisdizione speciale; qui siamo davanti al diritto comune, siamo davanti al Pretore. Sarebbe infatti troppo estraneo e contrario ai buoni principii giuridici il creare senza un'assoluta necessità una giurisdizione particolare e peggio poi una giurisdizione arbitramentale quale sarebbe questa allorchè si dovesse nominare dalle due parti un perito, poichè evidentemente non se ne nominerebbe più uno da una parte soltanto.

Il concetto della legge è dunque di lasciare il corso ordinario e regolare alla giustizia: soltanto, a garanzia appunto di una sentenza più conforme alla verità delle cose, è prescritto che il Pretore, quando se ne mani-

festi il bisogno, debba invocare l'aiuto di un perito, come lo invoca, in mille altre occasioni dalla sua giurisdizione quanto se ne presenta la necessità. Dunque, bisogna fare questa distinzione fondamentale: non è un arbitro che si nomina, è un perito che va in aiuto al Pretore nell'esercizio delle sue funzioni.

**Senatore Correale.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Correale.** Io non insisto su questa mia considerazione, perchè, come ho detto, non proponeva commendamento a tal riguardo; io sotto oneva l'idea mia al giudizio del Signor Ministro. D'altronde mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni che mi ha date.

**Presidente.** Se nessuno domanda più la parola, metto ai voti l'articolo 5.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 6. Le spese del giudizio del Pretore sono a carico della parte soccombente. »

**Senatore Leopardi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Leopardi.** Le parti sono due: l'agente del Fisco ed il coltivatore del tabacco. Vorrei sapere dal Signor Ministro, se le spese sono a carico dell'agente del Fisco oppure dell'erario pubblico.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Evidentemente sono a carico dell'erario pubblico; quando non vi sia dolo da parte sua, non può l'agente del Fisco essere ritenuto responsabile in proprio delle spese del giudizio.

**Presidente.** Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 7. L'imposta sarà pagata entro tre mesi dopo la pubblicazione dell'accertamento.

(Approvato.)

« Art. 8. Chi nella Sicilia coltiva tabacco, senza previa dichiarazione nell'è forme che sopra, sarà punito colla perdita del prodotto e col pagamento del triplo dell'imposta.

« Eguale pena sarà applicata per la coltivazione di tabacco su terreni non compresi nella dichiarazione. »

(Approvato.)

« Art. 9. Per la riscossione dell'imposta, delle spese di giudizio e delle multe, compete allo Stato sul prodotto del tabacco il privilegio secondo il disposto del Codice civile nell'articolo 1985, N. 1.

« Sussidiariamente compete pure allo Stato per l'imposta di un'annata di prodotto e per le spese di giudizio il privilegio sul fondo coltivato a tabacco, in ordine al disposto della prima parte dell'articolo 1962 dello stesso Codice civile, senza pregiudizio però dei diritti acquisiti in forza delle iscrizioni ipotecarie esistenti sul fondo medesimo al giorno della promulgazione della presente legge.

« Per il caso di un contratto avente data certa an-

teriore alla promulgazione di questa legge, il proprietario potrà esigere idonea cauzione dal coltivatore del suo fondo a fine di premunirsi contro gli effetti dello stabilito privilegio.

« Per il rimborso dell'imposta e degli accessori, il proprietario avrà nei suoi rapporti coll'affittuario quegli stessi privilegi che gli competono per legge a garanzia del fitto. »

**Senatore Chiesi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Chiesi.** Ogni sistema legislativo ha le sue esigenze; e quindi ha pure le sue il sistema della pubblicità sul quale si fonda secondo il diritto moderno la materia ipotecaria.

Volere o non volere, il Codice Napoleone nella materia ipotecaria non fece buona prova, e ciò perchè i suoi dottissimi compilatori non ebbero il coraggio di seguire intormentemente le orme della legge repubblicana dell'11 brumario, e si attennero ad un sistema misto di pubblicità.

Dissi che ogni sistema legislativo ha le sue esigenze e che ha pure le sue il sistema fondato sopra la pubblicità delle ipoteche. Io ho sempre pensato e fermamente credo che una delle esigenze di questo sistema sia appunto l'abolizione dei privilegi immobiliari, e la conversione di questi privilegi immobiliari in ipoteche legali soggette all'iscrizione da graduarsi dalla data della stessa iscrizione, ed i legislatori italiani hanno il merito d'aver attuata questa grande riforma, ed infatti vediamo che agli antichi privilegi del venditore, e dei coeredi e condirenti fu accordato semplicemente una ipoteca legale, non più quel privilegio esorbitante che loro attribuiva il Codice Napoleone. Il Codice Civile Italiano accorda perfino un'ipoteca legale, e non più un privilegio, allo Stato, nell'articolo 1969 paragrafo 5, sopra i beni dei condannati, per la riscossione delle spese di giustizia, in materia criminale, correzionale e di polizia.

Ma direte che il Codice Civile Italiano ha pure conservato alcuni privilegi immobiliari.

Ciò è verissimo, ma è però certo che li ha ridotti ai minimi termini. Infatti nell'articolo 1961 è accordato un privilegio al credito per le spese del giudizio d'espropriazione degli immobili, e di quello di graduazione, fatte nell'interesse comune dei creditori.

E questo privilegio non può offendere in alcuna maniera il sistema della pubblicità, sebbene non sia stato assoggettato all'obbligo della iscrizione, perchè viene accordato al creditore, che ha sostenuto le spese di quei giudizi nell'interesse comune di tutti i creditori.

Venne pure accordato un altro privilegio, nell'articolo successivo, al credito dello Stato per il tributo fondiario dell'anno in corso e dell'antecedente; ma questo privilegio era un'assoluta necessità, per garantire lo Stato del pagamento del tributo che il proprietario o possessore è tenuto a soddisfare pel suo fondo. E neppure questo privilegio poteva in nessun modo of-

tendere il credito fondiario, perchè tutti sanno che i beni immobili sono assoggettati all'imposta fondiaria, e nessuno può mai essere tratto in inganno da questo privilegio, che è una specie di prelevamento di ciò che è giustamente dovuto allo Stato. Dicasi lo stesso dell'altro privilegio che il citato articolo 1962 accorda ai crediti dello Stato pei diritti di registro e per ogni altro tributo indiretto sopra gli immobili che ne furono l'oggetto.

Vedete dunque, o Signori, con quanto coraggio il Codice Civile si è spinto in questa via di riforma del sistema della pubblicità, convertendo in semplici ipoteche legali soggette ad iscrizione, e che devono acquistare grado dalla data della stessa iscrizione, gli antichi privilegi che accordava il Codice Napoleone; e restringendo i privilegi immobiliari a quei pochissimi che nell'interesse generale dello Stato erano una necessità e meritavano uno speciale favore, e che in nessuna maniera potevano offendere il credito fondiario.

Nella prima parte dell'articolo 9 del presente progetto per la riscossione dell'imposta, delle spese di giudizio, e delle multe, viene accordato un privilegio sul prodotto del tabacco.

È questo un privilegio mobiliare, e mi pare che su questo privilegio nessuno possa fare alcuna obbiezione, e che l'interesse dello Stato sia sufficientemente garantito con questo privilegio.

Ma nella seconda parte dello stesso articolo 9 si vuole accordare ancora in via sussidiaria un privilegio sul fondo coltivato a tabacco per l'imposta di un'annata di prodotto, e per le spese di giudizio, ed io credo che questo privilegio sia esorbitante.

Credo che sia esorbitante, perchè l'interesse dello Stato è già garantito col privilegio mobiliare accordato nella prima parte dell'articolo 9 sul prodotto del tabacco; lo credo esorbitante, perchè veramente i fondi della Sicilia non potranno più essere liberamente in commercio ed offerti in ipoteca, quando i terzi, disposti a somministrare danaro, potranno temere che in qualunque momento possa comparire un privilegio dello Stato sul fondo, non soggetto ad alcuna iscrizione, che appunto perchè privilegio va sempre preferito a qualunque ipoteca iscritta.

Epperò io proporrei la soppressione di questo privilegio sussidiario accordato nel progetto allo Stato. Non lo credo necessario come ho detto, ma ad ogni modo quando pure, oltre il privilegio sul prodotto del tabacco, si volesse accordare allo Stato una ulteriore garanzia sussidiaria, io pregherei l'onorevole Commissione, e l'onorevole Signor Ministro, ed il Senato a volere attenersi al sistema adottato dal Codice Civile nell'articolo 1963.

Ricorderete, o Signori, che secondo il Codice Napoleone, vi era un privilegio generale sui mobili e sugli immobili.

Questo privilegio, sebbene servisse a garantire crediti, quali eran p. e. quelli delle spese funerarie e dei

medici che meritavano tutto il favore, questo privilegio, dico, era esorbitante, perchè i creditori ipotecari spesso si trovavano improvvisamente in lotta con questi creditori aventi privilegio generale, che sebbene non iscritti avevano il diritto di preferenza a qualunque creditore ipotecario anche sul prezzo degli immobili. Quando si tentò in Francia dall'Assemblea Legislativa dell'ultima Repubblica francese la riforma del sistema ipotecario, riforma che non poté essere condotta a compimento per lo scioglimento di quell'Assemblea, e per la mutazione del Governo, si propose una modificazione di questo esorbitante privilegio generale sui mobili e sugli immobili, si lasciò cioè intatto il privilegio generale sui mobili, ma si sopresse il privilegio generale sugli immobili, e si stabilì solamente che questi creditori privilegiati sui mobili, quando venissero in concorso anche sul prezzo degli immobili, pagati tutti i creditori ipotecari aventi diritto reale sugli immobili, potessero avere un diritto di preferenza sui creditori chirografari.

Il privilegio generale così ridotto e limitato non intaccava in nessun modo il credito fondiario, e non offendeva in alcuna guisa i creditori ipotecari, perchè i diritti dei creditori ipotecari rimanevano salvi, e solo questi creditori privilegiati sulla generalità dei mobili potevano avere un diritto di preferenza sul prezzo degli immobili quando venivano in concorso coi creditori puramente chirografari.

Questa utilissima, e savissima riforma fu imitata ed attuata dai compilatori del Codice Civile Italiano ed approvata dal Parlamento coll'art. 1963 dove è detto: « I crediti indicati nell'art. 1956 » (che sono appunto i crediti che godono un privilegio generale sui mobili) « saranno collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili del debitore con preferenza ai crediti « chirografari. »

Questa disposizione è una imitazione della riforma, che era stata, come dissi, progettata dall'Assemblea francese.

Io dunque, per dare la maggiore possibile garanzia ai diritti dello Stato pei crediti di cui parla l'art. 9 del presente progetto oltre il privilegio sul prodotto del tabacco stabilito nella 1. parte dello stesso art. 9, consentirei ad accordare allo Stato sul prezzo del fondo il diritto di preferenza in via sussidiaria in concorso dei creditori chirografari, ma mi opporrei assolutamente a che fosse accordato un vero privilegio sul fondo.

Quindi io proporrei, mantenendo ferma la prima parte dell'articolo 9, la soppressione di tutto il rimanente dell'articolo, e a questo sostituirei il seguente emendamento:

« I crediti dello Stato per i titoli contemplati nella prima parte dell'articolo 9 saranno collocati sussidiariamente sul prezzo dei fondi coltivati a tabacco con preferenza ai crediti chirografari. »

Io non ho fatta questa proposta con ispirito di opposizione; io l'ho fatta perchè credo sia più conforme

a tutto il sistema si bene augurato dal nostro Codice Civile della assoluta pubblicità nella materia ipotecaria, e perchè credo, che a questo modo sia sufficientemente garantito l'interesse dello Stato, senza bisogno di creare un nuovo privilegio, che io credo esorbitante, e non pienamente conforme ai principii cui s' ispirarono i legislatori del Codice Italiano.

**Presidente.** La parola è al Senatore Caccia.

**Senatore Caccia.** Perchè si faccia un adeguato giudizio sul valore, e sulla portata dell'articolo 9, è d'uopo rimontare alle cause di questa imposta, e perciò della legge che stiamo per approvare.

Questa legge non è mica proposta per un favore, o per una eccezione fatta alle provincie Siciliane. In quelle provincie il monopolio del tabacco non fu mai governativamente stabilito, e anche dopo l'annessione loro al Regno d'Italia, in parecchie occasioni il Parlamento Italiano proclamò sempre l'esenzione di esse Provincie dal monopolio dei sali, e tabacchi.

Era quindi diritto acquisito, giure-italiano, che nelle provincie di Sicilia il monopolio non si dovesse stanziare; e badi il Senato, che se il Governo si astenne dall'impiantare colà il monopolio, c'erano gravi ragioni. La Sicilia per moltissimi anni aveva avuta la libertà di seminare, coltivare tabacchi, fabbricare sigari, macinare tabacchi, aveva fabbriche, industrie estese, ed una classe d'individui addetta a questo ramo d'industria.

Così se il Governo avesse voluto colà impiantare il monopolio avrebbe dovuto prima espropriare tutto quanto costituiva siffatta industria, trovare i mezzi perchè tutta quella gente avesse modo di provvedere a se stessa; quindi il Governo, anche preoccupato delle novità che già su questo monopolio industriale bisognava introdurre in Italia, non pensò mai ad divenire a impiantare il monopolio in quelle Provincie.

Non è quindi un favore, non è quindi un'eccezione il non trovare la Sicilia assoggettata al monopolio governativo de' tabacchi.

Nel 1866, in occasione dei provvedimenti finanziari fu in Sicilia proibita la coltivazione del tabacco.

Niente più di questo si statuiva, e lo si faceva per poter rialzare alquanto la tariffa confinaria, la tariffa d'importazione.

Però quando il Governo vide, che la proibizione della piantagione dei tabacchi tornava più dannosa che utile, allora si addivenne all'abolizione di quel divieto; e nulla più. Ma in questa contingenza, non per favore e non per eccezione, si è creduto necessario all'equilibrio de' bilanci che anche le terre siciliane, oltre al tributo fondiario, sottostassero ad un'altra imposta, l'imposta della coltivazione del tabacco. Quindi questa legge non può essere ritenuta una legge di favore, ma è una legge finanziaria che ha tutte le sue gravi conseguenze, come le hanno le leggi di questa natura.

Piantata, e fissa quest'idea, che il Governo debba ritrarre dalla coltivazione del tabacco una somma; stanziato un balzello proporzionale secondo la natura dei

tabacchi e dei terreni, il Governo dev'essere armato dei mezzi giuridici per riscuoterlo: e poichè nella Camera elettiva di fronte al progetto governativo, si propose un temperamento pel pagamento del balzello, cioè che questo dazio si dovesse pagare dal coltivatore tre mesi dopo l'accertamento, cioè, quando già il tabacco era stato svelto dal terreno, e forse era stato sin anco da lui spacciato e negoziato, apparì evidente che il Governo era inerme per poter riscuotere la tassa, ed allora si fece chiara la necessità di coordinare un sistema di guarentigie, che voi trovate espresso nell'art. 9.

E poichè le sono guarentigie di privilegi sui mobili, ed immobili, non saprei accorgermi di quale influenza fosse il por mente al novello sistema del Codice che volle, senza eccezione, la pubblicità delle ipoteche mercè la iscrizione.

Quindi l'articolo 9 non è altro che la giuridica conseguenza di un principio che fu posto nell'articolo 7, cioè di aver data una dilazione al coltivatore dei tabacchi per pagare la tassa tre mesi dopo l'accertamento. Ma che cosa vuole l'articolo 9 con questo sistema di guarentigie?

Il primo mezzo è il più esatto, il più giuridico, il più chiaro.

Qui si tratta di un'imposta indiretta, ed il Codice Civile, avendo accordato il privilegio sui mobili per i tributi indiretti, era giusto che il Governo se ne giovasse per l'imposta indiretta sui tabacchi. Ma poichè questo privilegio dura finchè la cosa dura; ma poichè il mobile può essere distratto, era necessità giuridica il dare qualche sussidio legale al Governo, cioè, avvenendo questo caso della distrazione della merce soggetta al balzello, di potere questo conseguire per altra via.

L'articolo 1962 del Codice Civile nel suo secondo comma prevede il caso di un privilegio fiscale per tributi indiretti, e su beni immobili del debitore. Ma era legale adottare di peso siffatta disposizione?

L'inquilino, il colono non avendo alcuna ragione di proprietà, non poteva investire il suo creditore di un diritto reale sulla cosa, di cui non era che un detentore precario, e di un diritto che veniva ad urtare in quello che i terzi avrebbero potuto vantare contro il proprietario del fondo.

Si volse la mente adunque ad un temperamento prescritto dalla necessità indeclinabile di armare l'erario di un diritto sussidiario, e si venne a fare una miscela della prima e della seconda parte dell'articolo 1962, avvenchè, mentre nella prima parte di quest'articolo per i tributi diretti il fisco per l'annata in corso, e per la precedente è forte di un privilegio generale; nel secondo comma relativo al privilegio per i tributi indiretti egli deve rispettare tutti i diritti reali, che fossero stati acquistati pria del trasferimento del fondo, e quindi prima dello assoggettamento alla tassa. Allora fu che vedendo l'esorbitanza del privilegio che si concedeva, in ordine al disposto della prima parte dell'art. 1962,

si ebbe cura di annettervi un'eccezione, che la legge civile non aveva fatta per i privilegi dei tributi diretti sui beni immobili, oltrechè lo si limitò alla sola terra coltivata a tabacco. Così l'articolo contiene un sistema misto di due privilegi; o stia siccome è, o la legge non ha più possibile applicazione.

Se al Fisco non si desse questo privilegio sussidiario, voi non arrivereste mai a dire che è seria la legge, la quale si è fatta per riscuotere un balzello sui tabacchi in Sicilia. Voi la troverete elusa dal colono, che cambierà di anno in anno la coltivazione del fondo, e voi avrete fatta una legge, che non avrà mezzi giuridici per essere applicata.

Io lo confesso, questa è una disposizione mista, che si allontana dalle regole ordinarie, ma essa fu circondata da tante dichiarazioni del Potere Esecutivo a tutti coloro, che scrupolosi dell'applicazione precisa del Codice Civile, affacciavano il dubbio che si fosse potuto far strada in altra materia di imposte, che io non dubito si possa sicuri procedere alla votazione di questo articolo; dico anzi che toccarlo per il puro principio di diritto è lo stesso che rovinare l'economia della legge, e renderne inutile l'applicazione, e chiedo quindi che il Senato, lasciando a caduno di noi libero apprezzamento di codesta misura, voti questa disposizione in considerazione delle ragioni eccezionali delle finanze, che altamente richieggono pronti provvedimenti.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Ho chiesta la parola per fare una semplice osservazione all'onorevole Senatore Caccia.

Egli disse che questa legge, proposta all'approvazione del Senato, non è una legge di favore, ma una legge finanziaria. Io l'ammetto, e non ho intaccata la legge: sia pure una legge finanziaria; io desidero che le Finanze possano ritrarre tutto il vantaggio possibile e desiderabile da questa legge; ripeto che io non ho in alcun modo intaccata la legge nè i motivi che l'hanno ispirata.

Egli diceva che il privilegio, quale è stabilito nell'articolo 9, è la logica conseguenza di questa legge finanziaria. Questo è il punto dove non posso accordarmi coll'onorevole preopinante.

Io trovo una legittima conseguenza della legge nel privilegio accordato nella prima parte dell'articolo 9, ossia nel privilegio sul prodotto del tabacco, invece trovo assolutamente esorbitante il privilegio che si vuole accordare sul fondo stesso. E notate, o Signori: se il proprietario dà a coltivare il fondo, o per affitto o per altro contratto che possa essere in uso in Sicilia, ad un terzo, quale sarà la conseguenza di questo privilegio che chiamo esorbitante? La conseguenza sarà che il proprietario si troverà colpito da un privilegio reale sul suo fondo, e si vedrà soggetto alla espropriazione per un debito non suo, ma per un debito contratto dall'affittuario il quale ha coltivato il fondo a tabacco.

Vedete, o Signori, se ho ragione di chiamare esorbitante questo privilegio.

L'onor. Caccia diceva che le ragioni della finanza sono prepotenti, ma sono anche prepotenti le ragioni e gli interessi del credito fondiario, sia per la Sicilia, come per tutta l'Italia.

Io credo che con questo privilegio accordato nella seconda parte dell'articolo 9, si venga ad alterare il sistema di pubblicità inaugurato dal Codice Civile; e se il Codice Civile non ha avuto difficoltà, per essere coerente all'inaugurato principio della pubblicità assoluta, di convertire in semplice ipoteca legale il privilegio dello Stato sopra i beni del condannato per la riscossione delle spese di giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia, le quali costituiscono pure un credito dello Stato, che può ascendere a somme rilevanti, io non vedo il perchè il Senato debba aver difficoltà di limitare il privilegio dello Stato sul prodotto del tabacco contentandosi in via sussidiaria della proposta che io aveva l'onore di fare; e quando pure si volessero spingere anche di più per gli interessi della finanza le garanzie che si vogliono accordare allo Stato, onde alla finanza sia assicurata esuberantemente l'esazione del suo credito, credo che tutto al più si potrebbe accordare allo Stato una ipoteca legale conforme a quella che allo Stato concede l'articolo 1969 N. 5 del Codice Civile, ma non mai un privilegio immobiliare.

Del resto, mi rimetto alla saviezza del Senato.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Non entrero nella gravissima questione giuridica, la quale è stata trattata così saviamente e con tanta dottrina dagli onorevoli Senatori che hanno presa la parola.

Io però prego il Senato a considerare l'assoluta necessità che il Governo nella sua qualità fiscale sia armato di questo privilegio sul fondo per l'esazione del tributo. Ciò è inerente alla natura stessa di tutto il sistema fiscale; sicchè si sono prese tutte le cautele allorchè l'esercizio di questo diritto non potesse nuocere ai diritti acquisiti dei terzi. L'onorevole Senatore Caccia vi ha dimostrata la genesi, e l'andamento a cui è stata da parte del Governo e dell'altra Camera assoggettata la disposizione dell'articolo 9, ed io spero che il Senato vorrà mantenerla.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Sulla questione mossa dall'emendamento dell'onorevole Chiesi, e sulle obiezioni presentate all'emendamento medesimo dal Senatore Caccia, io non entrero terzo a discutere: mi limiterò a desiderare, sempre tenace dei riguardi della giustizia e degli interessi dei proprietari, che il privilegio che si vuol dare al Governo a danno del proprietario, che non è il debitore dell'imposta, sia o tolto o il più possi-

bilmente ristretto, come appunto farebbe l'emendamento del Senatore Chiesi. Ma se io presi la parola, non la presi già per dire che non parlo sulla questione. Vi è un'altra questione dipendente dallo stesso articolo, della quale non si sono occupati gli onorevoli preopinanti.

Il paragrafo 3 dell'art. 9 provvede non già agli interessi dello Stato, ma agli interessi privati dei proprietari, stabilendo che per i contratti di locazione di fondi, che si suppone avessero a mettersi alla coltivazione di tabacco, che per questi contratti di locazione aventi data certa anteriore alla promulgazione della legge, il locatore sia abilitato ad esigere una cauzione dal conduttore del fondo che lo volesse coltivare a tabacco, onde non avere una sicuramente impreveduta ed imprevedibile difficoltà nell'esercizio dei diritti che la legge dà al locatore per la sicurezza del fitto.

Secondo me, da quel poco che ho inteso dalla discussione precedente, si distinguerebbero tre casi. Uno è il caso in cui qualche persona fosse munita d'ipoteca sul fondo da coltivarsi a tabacco, ipoteca iscritta antecedentemente alla promulgazione della legge; i diritti d'ipoteca sarebbero perfettamente salvati dall'articolo, il quale impedisce al privilegio governativo o finanziario di toccare ai diritti ipotecari esistenti già all'epoca della promulgazione della legge.

Un secondo caso che partirebbe dalla promulgazione della legge in avanti, è l'avvertimento dato dalla legge stessa; sicuramente per tutte le locazioni che potranno farsi dopo promulgata la legge, toccherà al locatore a provvedersi o perchè il fondo non si coltivi a tabacco, o perchè nel caso che si coltivi a tabacco, possa aver salvi i proprii diritti; *vigilantibus jura suent!* Ma vi è il terzo caso, ed è di coloro i quali hanno bensì locati i fondi prima della promulgazione della legge, ma non sono muniti di un diritto che salvi i loro interessi; in questo terzo caso l'art. 9 provvede dando il diritto al locatore di esigere una cauzione dal conduttore, che volesse coltivare il fondo a tabacco.

Da quanto ho detto brevemente, ma spero chiaramente abbastanza, emerge che il terzo paragrafo non può togliersi dalla legge, perchè non riguarda già i diritti che vorrebbe modificare l'onorevole Chiesi, ma riguarda il diritto privato; per cui io non posso ammettere che l'emendamento Chiesi sostituisca tutto l'articolo meno il primo comma, e si sostituisca anche a questo terzo paragrafo di cui ora ho ragionato.

Aggiungerei poi che per questo diritto che io credo debba sicuramente conservarsi al proprietario, il quale ha locato con scrittura avente data certa prima della promulgazione di questa legge, vorrei che la guarentigia fosse piena, cioè che insieme al diritto della cauzione, stesse il diritto di impedire preventivamente la coltivazione a tabacco; senza di che la cauzione può rendersi affatto illusoria. Imperocchè può darsi che il coltivatore del fondo non abbia mezzi di dare questa cauzione, ed in tal caso il beneficio, che, a stretta

giustizia, la legge ha voluto conservare al locatore del fondo, cadrebbe da sé.

Per conseguenza io desidererei, che quando il Senato ammetta che l'emendamento Chiesi si sostituisca semplicemente al secondo paragrafo dell'articolo, ma non leda il terzo, e quando questo terzo paragrafo venisse in discussione, si aggiungesse qualche parola che spieghi meglio, che in mancanza della cauzione, di cui ho finora ragionato, fosse inibito al conduttore del fondo di coltivarlo a tabacco.

Senatore Sappa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sappa. Io spero che il Senato non accoglierà l'emendamento del Senatore Chiesi, e per conseguenza non sarà necessario d'introdurre nel progetto di legge, che è in discussione, le disposizioni suggerite dal Senatore Lauzi.

Io credo però di dover dare qualche spiegazione di fatto in merito a quest'articolo in aggiunta a quanto ha già spiegato il Senatore Caccia.

Evidentemente la disposizione di quest'articolo è diretta ad assicurare l'amministrazione dello Stato dalla frode facilissima, quando l'azione non fosse diretta che verso il coltivatore, il quale non avendo altro che il prodotto di quella data industria, può facilmente sottrarsi al pagamento della tassa ove, per garanzia del suo debito, il Governo non avesse la solidarietà del proprietario del fondo.

Ma la disposizione dell'articolo non è soltanto una disposizione utile, necessaria anzi alla garanzia dell'interesse dello Stato, ma è giusta in sé. Bisogna riflettere che i terreni che si coltivano a tabacco sono terreni che hanno un valore locativo superiore immensamente agli altri. Intanto si affittano a questo prezzo, inquantochè è permessa la coltivazione del tabacco. Ciò vuol dire che la concessione ai coltivatori di tabacco è una concessione che porta utile non solo al coltivatore, ma anche al proprietario del fondo.

Ora, siccome tanto il proprietario del fondo, quanto il coltivatore si giovano di questa concessione, e siccome la tassa che è imposta è in ragione dell'utile che questi hanno da quel tale prodotto pare giustificata la disposizione stessa.

La disposizione poi del 3. paragrafo dell'articolo 9, è evidentemente intesa in questo senso; non è già nel senso che suppone il Senatore Lauzi, che cioè il proprietario possa impedire all'agricoltore di coltivare tabacco se non ha la garanzia: questi contratti non si fanno dando la libertà al conduttore di coltivare nel modo che crede, ma si fanno espressamente per la coltivazione del tabacco. Non potrebbe perciò il proprietario impedire al conduttore di coltivare tabacco, perchè il contratto d'affitto è fatto per quest'oggetto. Essendo dunque fatto per quest'oggetto, intervenendo una legge che stabilisce a carico del proprietario in via sussidiaria il pagamento della tassa, era giusto che la stessa legge somministrasse un mezzo al proprietario di ri-

valersi contro il conduttore del fondo, che sarebbe il debitore principale della tassa, ed è ciò che fa la terza parte di questo articolo.

Credo pertanto non solo per le ragioni di diritto accennate dal Senatore Caccia, ma anche per le ragioni di fatto che ho accennate, che si debba mantenere questa disposizione in tutte le sue parti.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Lauzi.

**Senatore Lauzi.** Voleva fare osservare al Senato che la ragione del maggiore prodotto del fondo coltivato a tabacco, e del maggior lucro che ne può avere il proprietario, che compenserebbe, secondo parmi abbia detto l'onorevole Senatore preopinante, i pericoli che il proprietario incontrerebbe, può applicarsi benissimo in quella terza delle tre basi che ho accennate poc'anzi, cioè per le locazioni che si faranno dopo promulgata la legge. Ma nel caso del paragrafo in cui si tratta del diritto di cauzione dato al proprietario per la locazione antecedente alla promulgazione della legge, la di cui antecedenza sia provata con la data certa dell'atto, non sta più l'osservazione dell'onorevole Senatore Sappa; perchè quando avrà fatta la locazione prima della promulgazione della legge, il locatore avrà affittato il suo fondo per coltivare il tabacco, la di cui coltivazione era vietata; ed è per questo che costituisce una circostanza transitoria e come transitoria è appunto considerata nell'articolo che discutiamo.

Così, avete affittato quando non c'era il profitto della coltivazione del tabacco, perchè era vietata, e non c'erano i pericoli che correte con questa sussidiaria obbligazione del fondo pel caso che non si pagasse l'imposta: in questo caso vi accordate, finchè dura il contratto anteriore, il diritto di cauzione. Ma dico, e torno a ripetere che il diritto di cauzione riuscirà vano in 99 sopra 100 casi se non è accompagnato dal divieto di coltivare il tabacco dipendentemente da locazione anteriore, finchè la cauzione non sia data.

**Presidente.** La parola è al signor Senatore De-Foresta.

**Senatore De-Foresta.** Ho domandata la parola unicamente per una osservazione intorno all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Chiesi.

Io credo che egli dicesse giustamente, che non si devono fare eccezioni al Codice civile in occasione di leggi speciali; o che almeno deve andarsi molto a rilente in queste eccezioni, onde in poco tempo il Codice non sia snaturato, massime nei suoi principii direttivi. Ciononpertanto io dichiaro, che non voterò l'emendamento del Senatore Chiesi, ma voterò invece l'articolo della legge, perchè a me pare che l'articolo 9 della legge in discussione non leda minimamente le disposizioni dell'articolo 1962 del Codice civile. In questo articolo, e nella prima parte è stabilito un privilegio in favore del demanio per le imposte dell'annata corrente, e per quelle dell'annata precedente, e ciò sovra tutti i beni immobili del debitore. Ora, cosa si

propone in questa legge nell'articolo 9? Si propongono due disposizioni, una dichiarativa e l'altra limitativa.

Si comincia a dire che il privilegio, che in quell'articolo si accorda al fisco per l'imposta, sarà concesso anche per l'imposta sulla coltivazione del tabacco. Questa disposizione, non è propriamente che una spiegazione dell'art. 1962, poichè, anche senza di una speciale disposizione, se questo privilegio fosse stato invocato, difficilmente i magistrati avrebbero potuto negarlo, perchè si sarebbe detto: la legge accorda il privilegio per l'imposta: qui si tratta d'imposta, dunque havvi il privilegio. È pertanto da lodarsi in questa parte anzichè censurarsi l'articolo del progetto di legge in discussione di averlo chiaramente spiegato, onde non sorgano questioni davanti ai tribunali.

Quanto poi all'altra disposizione, cioè alla limitativa, il Senatore Chiesi deve ancora maggiormente farvi plauso, e per mio conto lo faccio volentieri, perchè mentre il Codice civile accorda il privilegio per l'imposta dell'annata corrente e della precedente, sovra tutti i beni immobili del debitore, questa legge non l'accorda che sui fondi coltivati a tabacco.

Così considerando la cosa, vedrà l'onorevole Senatore Chiesi, che mantenendo pure il principio che non debbano ledersi, nè alterarsi le disposizioni del Codice Civile per leggi d'imposte e per leggi speciali, non vi è motivo, nè per respingere l'articolo, nè per ammettere il suo emendamento, ed io lo pregherei di non insistere nel medesimo.

Quanto poi alla quistione sollevata dall'onorevole Senatore Lauzi, la quale concerne i rapporti tra il proprietario del fondo ed il locatore dei beni coltivati a tabacco, io credo che sia stato sufficientemente risposto dall'onorevole Senatore Caccia e dall'onorevole Senatore Sappa, e credo quindi superfluo di aggiungere ulteriori osservazioni.

**Presidente.** Il signor Senatore Chiesi ha la parola per una dichiarazione.

**Senatore Chiesi.** Siccome il mio emendamento non ha trovato favore presso la Commissione permanente di finanza, ed è stato combattuto da parecchi oratori, senza trovare appoggio da parte alcuna, io dichiaro di non insistere nella mia proposta. Mi limito soltanto a pregare l'onorevole Presidente a voler porre quest'articolo in votazione per divisione, perchè mentre io sono disposto a votare la prima parte dell'articolo, non potrei dare il voto alle altre.

**Presidente.** Metterò in questo caso ai voti l'articolo diviso per i singoli paragrafi. Comincio dal primo paragrafo:

« Art. 9. Per la riscossione dell'imposta, delle spese di giudizio e delle multe compete allo Stato sul prodotto del tabacco il privilegio secondo il disposto del Codice civile nell'articolo 1958. N. 1 ».

(Approvato).

« Sussidiariamente compete pure allo Stato per l'imposta di un'annata di prodotto e per le spese di giu

dizio il privilegio sul fondo coltivato a tabacco, in ordine al disposto della prima parte dell'art. 1962 dello stesso Codice civile, senza pregiudizio però dei diritti acquisiti in forza delle iscrizioni ipotecarie esistenti sul fondo medesimo al giorno della promulgazione della presente legge ».

(Approvato).

« Per il rimborso dell'imposta e degli accessori, il proprietario avrà nei suoi rapporti coll'affittuario quegli stessi privilegi che gli competono per legge a garanzia del fitto. »

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Io aveva mostrato il desiderio di fare qualche aggiunta che chiarisse meglio i diritti accordati al locatore nel caso di cui parla questo comma; ma dal momento che, essendo stato ritirato l'emendamento dall'onorevole Senatore Chiesi, la legge segue tranquilla il suo corso, io non voglio disturbare con nuova discussione il Senato, e confido che la giurisprudenza saprà trovare il mezzo di far sì, che questo diritto di cauzione non diventi del tutto illusorio.

**Presidente**. Metto ai voti il comma testè letto.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

« Per il caso di un contratto avente data certa anteriore alla promulgazione di questa legge, il proprietario potrà esigere idonea cauzione dal coltivatore del suo fondo a fine di premunirsi contro gli effetti dello stabilito privilegio.

(Approvato).

« Art. 10. È abrogato l'articolo 18 del Decreto legislativo 28 giugno 1866, N. 3018. »

(Approvato).

« Art. 11. Con Decreto Reale saranno determinate le discipline per l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

**Ministro di Agricoltura e Commercio**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio**. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di leggi già votati dall'altro ramo del Parlamento, portanti disposizioni intorno ai marchi e segni distintivi dei prodotti industriali e dei disegni o modelli di fabbrica.

**Presidente**. Do atto al Signor Ministro della presentazione di questi progetti di leggi che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Si passa alla discussione del progetto di legge per la cessione dei diritti di peso pubblico e plateatico ai Comuni nelle provincie di Lombardia, della Venezia e del Modenese.

Do lettura del progetto (*vedi infra*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il diritto di peso pubblico, misura pubblica, staderatico, plateatico sarà esatto a favore dei Comuni in tutto il territorio dello Stato a mente di quanto dispone l'articolo 118, § 2, della legge comunale e provinciale. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 2. I contratti già conclusi per l'appalto del predetto diritto rimarranno fermi fino alla loro scadenza, ed i Comuni rispettivi s'intenderanno surrogati al demanio nelle ragioni e negli obblighi che ne derivano

(Approvato).

« Art. 3. Gli uffici del genio civile determineranno, previa stima, il valore attuale del materiale che serve all'esercizio dei pesi e misura di ragione dello Stato esistenti nei Comuni posti nella loro sfera di competenza; i Comuni, rimossa ogni eccezione, dovranno versarne l'importo nelle casse demaniali del capoluogo della Provincia. »

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Ho domandata la parola per uno schiarimento, se pure è necessario. Spero bene che queste parole *rimossa ogni eccezione* si riferiscano puramente alla valutazione che farà la parte del Genio civile, degli oggetti appartenenti allo Stato, ma non già alla questione che potesse insorgere di faccia ai pesi e misure, ecc., se siano o no di pertinenza dello Stato.

Come l'articolo dice *rimossa ogni eccezione*, si dovrà pagare quello che dirà l'ufficiale del Genio civile; non vorrei che l'ammontare di questo prezzo si estendesse anche al merito della proprietà, ma solo alla valutazione.

Senatore **Sagredo**. Non saprei intendere come la dizione di quest'articolo possa suggerire al preopinante quest'idea, perchè mi pare tanto evidente da non mettere dubbio che debba intendersi precisamente come suonano le parole: in conseguenza ogni altra interpretazione sarebbe soverchia.

**Presidente**. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo. Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Prima di procedere nella discussione dell'altro progetto di legge, si darà lettura d'una lettera del signor Ministro delle Finanze, in cui ci avverte essere occorso un errore di stampa nel progetto di legge per la cessione del fabbricato del Genio alla Società d'incoraggiamento d'Arti e Mestieri in Milano, che sta per essere discusso.

(Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** dà lettura della lettera del Ministro).

« Firenze, 29 giugno 1868.

« Nel progetto di legge N. 111, già approvato dalla Camera dei Deputati e presentato al Senato nella tornata del 19 corrente, relativo alla cessione del fab-

bricato del Genio alla Società d'incoraggiamento di Arti e Mestieri in Milano, venne rilevato un errore materiale occorso nella indicazione del palazzo della Cassa di risparmio da aversi in permuta, stato denominato di *San Giorgio*, mentre dovrebbe dirsi di *San Paolo*, nella cui via trovasi situato.

« Il sottoscritto prega perciò l'onorevolissimo signor Presidente di voler disporre perchè siffatto errore sia rettificato.

« Il Ministro  
« CAMBRAY-DIGNY. »

**Presidente.** Do lettura del progetto:

« Art. unico. Il Governo del Re è autorizzato a consentire che il fabbricato del Genio concesso per Decreto reale del 16 agosto 1859 alla Società d'incoraggiamento di Arti e Mestieri di Milano sia ceduto in permuta, libero da qualunque vincolo, alla Cassa di risparmio di Lombardia, la quale in conformità delle trattative già avvenute, dovrà cedere in vece la casa detta di *San Paolo*, sulla quale passeranno i vincoli imposti col Decreto anzidetto. »

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, trattandosi di una legge di un solo articolo, si voterà per squittinio segreto, ma sfortunatamente vedo che non siamo in numero.

Se il Senato crede, si potrà non ostante procedere alla votazione; e se non si troverà in numero legale, questa si ripeterà in altra seduta.

Frattanto avverto i signori Senatori che abbiamo il progetto di legge, di cui sarà distribuita domani la relazione, sulla tassa dell'entrata, la quale potrebbe essere posta in discussione venerdì.

Poi vi saranno altre leggi importantissime che occorre siano discusse e votate prima che si aggiorni il Parlamento.

Vi potranno essere degli intervalli di qualche giorno tra l'una e l'altra legge, quindi se il Senato credesse si potrebbe votare interpolatamente la legge sul notariato. Siccome questa proposta mi venne fatta, così la comunico al Senato: cioè, che la legge sul notariato sia discussa a mano a mano negli intervalli che lasciano le altre leggi.

Senatore Poggi. Domandi la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Poggi. Come Relatore della Commissione io dichiaro, che non troverei molto conveniente che una legge così lunga, che contiene tante questioni, fosse trattata interpolatamente e con la interruzione di più giorni, e quindi fosse tolta la possibilità di aver presente alla memoria la discussione dei giorni precedenti.

Sarebbe un modo affatto nuovo, e certamente non applicabile ad una legge di questa importanza e gravità.

Se il Senato intende discuterla di seguito e tranquillamente per tutto quel tempo che una legge com-

posta di 182 articoli, potrà richiedere, io sono pronto ad annuire ai suoi desideri, ma se si dovesse tenere il sistema delle interpolazioni e delle interruzioni, io mi ci opporrei, come a cosa che pregiudicherebbe al buon esito della discussione.

Senatore Tecchio. È inutile che io aggiunga osservazioni a quelle fatte dall'onorevole Senatore Poggi. La legge sul notariato è, per dirlo propriamente, il Codice degli atti pubblici, ed io non credo, che si possa trattarla quasi, direi, di traforo tra una legge e l'altra, ma dev'essere ponderatamente discussa e studiata.

Mi pare poi che non sarebbe irragionevole che anche il Senato avesse qualche giorno di vacanza: se non ci sono altre leggi urgenti, non c'è bisogno di costringere il Senato a stare unito. Tutti i Senatori certamente, quelli che lo possono, converranno quando vi sieno queste leggi urgenti; ma quando non ci sono, perchè si dovrà mettere in mezzo una legge la quale, come diceva molto bene l'onorevole Poggi, merita assolutamente tutta la considerazione del Senato?

Notisi poi che sarebbe forse inutile l'affrettarci tanto a discutere, e votare la legge sul Notariato, perchè è impossibile, che in questo scorcio di sessione la legge, quand'anche venisse portata a fine e votata dal Senato, potesse poi anche essere discussa dalla Camera dei Deputati.

La Camera dei Deputati quando si riunirà dopo le vacanze autunnali (benchè non possiamo noi sapere adesso se il potere esecutivo vorrà far proroghe) è certo che avrà il grande compito dei bilanci, e quindi in quei giorni noi potremo occuparci della legge sul Notariato con quella tranquillità che merita la sua importanza.

**Presidente.** Io non ho fatto che esporre una opinione, che mi era stata manifestata.

**Presidente del Consiglio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Presidente del Consiglio.** Io mi permetto di far osservare al Senato, che in questi ultimi giorni la Camera ha votate e sta per votare parecchie leggi, che creda non siano ancora state rassegnate al Senato; e non mi parrebbe conveniente che il Senato si separasse, prima ch'esse siano anche da lui votate.

Io sottopongo quest'osservazione al signor Presidente.

**Presidente.** In seguito alle osservazioni dei Senatori Poggi e Tecchio alla proposta da me fatta al Senato, ritenendo ch'essa non ne otterrebbe l'approvazione, io non la metterò ai voti.

Domani non si terrà seduta pubblica; ma il Senato è convocato negli Uffici per l'esame delle leggi già state distribuite, e prego tutti gli Uffici Centrali a volersi pur radunare e nominare i rispettivi Relatori; onde abbiano pronte, dopo la discussione della legge importante che si dovrà trattare venerdì, le relazioni di tutte quelle altre leggi che sono già state presentate.

Per venerdì poi la seduta è al tocco preciso, e prego

TORNATA DEL 1° LUGLIO 1868

i Senatori presenti a voler anche avvertire i loro colleghi di non mancare.

Ora si passa all'appello nominale.

(Il Senatore *Segretario Chiesi* fa l'appello nominale).

**Presidente.** Risultato della votazione del progetto di legge per disposizioni relative alla coltivazione del tabacco in Sicilia.

Votanti . . . . 78  
Favorevoli . . . 74  
Contrari . . . . 4

(Il Senato adotta).

Progetto di legge per la cessione del fabbricato del Genio alla Società d'incoraggiamento d'Arti e Mestieri in Milano.

Votanti . . . . 78  
Favorevoli . . . 74  
Contrari . . . . 4

(Il Senato adotta).

Progetto di legge per la cessione dei diritti di peso pubblico e plateatico dei Comuni nelle provincie di Lombardia, della Venezia e del Modenese.

Votanti . . . . 78  
Favorevoli . . . 75  
Contrari . . . . 3

(Il Senato adotta).

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).